

COMUNE DI SCLAFANI BAGNI

(Città Metropolitana di Palermo)

SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILI ABUSIVE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI, REALIZZATE SUL TERRENO IN C/DA CARDELLINO IN CATASTO AL FG. 5 P.LLA 26, DI PROPRIETA' DEL SIG.:

- **DOLCE DOLCE VINCENZO** NATO A PALERMO IL 25/10/1952, c.f. DLC VCN 52G25 G273V, RESIDENTE IN SCLAFANI BAGNI C/DA CARDELLINO SNC.

ORDINANZA N° 8/2018 Reg. Ord.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Del comune suddetto;

VISTA la comunicazione della Polizia Municipale, acclarata al prot. n. 4309 del 06/09/2017, riguardante l'accertamento delle opere edilizie abusive in oggetto indicate, a seguito di sopralluogo effettuato dai VV.UU. Serio Mario Vincenzo e Cilibrasi Antonio;

VISTA la nota acclarata al prot. del comune n. 4523 del 20/09/2017, con la quale la Ditta comunicava che entro il 15/10/2017 avrebbe dato inizio allo smontaggio delle serre e con successiva PEC del 09/10/2017 comunicava che, salvo imprevisti, lo smontaggio delle serre si sarebbe concluso entro il 31/12/2018. Di ciò questo ufficio informava la Procura della Repubblica di Termini Imerese con nota n. 5006 del 11/10/2017. Con PEC del 21/12/2017 la Ditta, tra l'altro, comunicava che lo smontaggio delle serre sarebbe iniziato il 25/01/2018 e presumibilmente ultimato entro il 25/02/2018;

ACCERTATA l'inottemperanza allo smontaggio delle serre, con nota del 27/02/2017, prot. 1097, questo Ufficio attivava l'iter per la notifica alla Ditta della comunicazione inizio del procedimento per presunte violazioni alle norme urbanistiche edilizie;

VISTA la relazione del 04/06/2018 riguardante il sopralluogo sul terreno in c/da Cardellino fg. 5 p.lla 26, espletato in data 21/05/2018 dal sottoscritto Ing. Ruggirello Vincenzo congiuntamente ai VV.UU. Capuano Rosolino e Cilibrasi Antonio, previo avviso dato alla Ditta con nota n. 2377 del 03/05/2018, dalla quale si evince che sul terreno di proprietà del Sig. DOLCE DOLCE VINCENZO, in oggetto generalizzato, c/da Cardellino fg. 5 p.lla 26, sono state individuate le seguenti opere abusive consistenti in :

^ N. 7 corpi di serre realizzate in ferro zincato a caldo sagomato ancorate a plinti in calcestruzzo e copertura in film di polietilene di tipo "lunga vita", oggi divelto, altezza al colmo ml. 4,00, costituiti da elementi aventi campate regolari di larghezza di ml. 8,00, estese nel totale mq. 9.984 e nel dettaglio:

- N. 4 corpi, cadauna dalle dimensioni planimetriche di ml. 40,00 x 40,00, per una superficie totale di mq. 6.400;
- N. 2 corpi, cadauna dalle dimensioni planimetriche di ml. 32,00 x 40,00, per una superficie totale di mq. 2.560;

- N. 1 corpo, dalle dimensioni planimetriche di ml. 32,00 x 32,00, per una superficie totale di mq. 1.024;

Le serre versano in uno stato di abbandono, di cui uno dei blocchi (ml. 40,00 x 40,00) risulta parzialmente demolito in quanto interessato da un movimento franoso. Inoltre, sono tutte prive di copertura.

Inoltre dal verbale dei Vigili Urbani del 06/09/2017, così come confermato dal proprietario, si evince che le serre sono state realizzate intorno all'anno 2003. Il Sig. Dolce Dolce Vincenzo dichiarava che le serre hanno assolto alla loro funzione solo per alcuni anni (circa 3) dalla data di realizzazione.

VISTI gli Atti d'Ufficio, il vigente regolamento edilizio e le norme che disciplinano l'edificazione nell'area interessata dai lavori abusivi accertati, che ricade in zona "E1" Verde agricolo, la quale è sottoposta ai seguenti vincoli:

- Sismico ai sensi della Legge n. 64/74;
- Idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267 del 30/12/1923, per parte di area interessata;
- Paesaggistico ai sensi del D.L. n. 42/2004;
- Paesaggistico ai sensi del D.L. n. 42/2004, per effetto della Legge n. 431 del 08/08/1985, per le porzioni di terreno interessate e ricadenti entro la fascia di ml. 150 dai torrenti Salito;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6 della L.R. 37/85, dal punto di vista urbanistico, non erano soggette a Concessione, Autorizzazione o Comunicazione la "**costruzione di serre**". Nel contempo si evidenzia che era necessario acquisire i competenti pareri degli Enti preposti a tutela dei vincoli esistenti.

Il predetto art. 6 della L.R. 37/85 è stato abrogato dall'art. 30 della L.R. 16/2016, con la quale è stato "recepito il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con D.P.R. n. 380/2001", al cui art. 3, che recepisce con modifiche l'art. 6 del predetto D.P.R., vengono elencati gli interventi eseguibili senza alcun titolo abilitativo dal punto di vista urbanistico e tra essi al punto e) viene riportato: **serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali all'attività agricola.**

Dalla lettura di qualche sentenza della giurisprudenza amministrativa e penale tendenti a verificare il titolo abilitativo necessario, si può concludere che non ricorrono le condizioni di cui al punto e) dell'art. 3 della L.R. 16/2016 "*serre mobili stagionali*" stante che nella fattispecie trattasi di serre:

- di grandi dimensioni;
- realizzate per essere destinate a far fronte ad esigenze continuative connesse con la coltivazione ortofrutticola;
- anche se amovibili non lo sono facilmente, tant'è che anche quando non utilizzate da diversi anni non sono state smontate;

e, pertanto, si conclude che alla data odierna trattasi di opere soggette a Permesso di Costruire;

CONSIDERATO che da verifiche effettuate presso l'Ufficio Tecnico Comunale, per la costruzione delle serre di che trattasi non risultano essere state presentate istanze e rilasciate alla ditta proprietaria alcun titolo abilitativo, anche in Sanatoria, ai sensi della normativa urbanistica-edilizia vigente, nonché pervenuti Nulla Osta di organi preposti a tutela dei vincoli esistenti. Pertanto, sono da considerarsi abusive;

RITENUTO che ricorrono i presupposti per ingiungere la demolizione delle opere abusive realizzate;

VISTI il Testo unico per l'Edilizia (D.P.R. 06/06/2001 n. 380)

VISTA L.R. 16/2016;

VISTI la L. 64/1974, D.L. 42/2004, L.R. 71/1978 e L.R. 37/1985, R.D. n. 3267/1923;

INGIUNGE

al proprietario Sig. **DOLCE DOLCE VINCENZO**, sopra generalizzato, la demolizione delle opere abusive sopra descritte ed il ripristino dello stato dei luoghi a sua cura e spese entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento;

AVVERTE

che, salvo la regolarizzazione delle opere abusive con la procedura prevista dall'art. 36 D.P.R. 06/06/2001 n. 380, il semplice accertamento di inottemperanza all'ingiunzione costituisce titolo per:

- ▲ acquisire gratuitamente al patrimonio del comune le opere abusivamente realizzate, l'area di sedime e quella necessaria per la realizzazione di opere analoghe, come prescritto dalla vigente normativa urbanistica.
- ▲ irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 4-bis dell'art. 31 D.P.R. 06/06/2001 n. 380, che ai sensi del "Regolamento per la disciplina dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie degli autori degli abusi edilizi", approvato con delibera C.C. n. 28 del 29/08/2017, ammonta ad **€ 2.000,00**;

Il presente provvedimento sarà notificato al proprietario e trasmesso in copia agli Enti ed uffici di cui all'art. 2 della L.R. n. 37/85, nonché alla Procura della Repubblica.

I VV.UU. e gli Agenti di Forza Pubblica sono incaricati di verificare l'esecuzione del presente provvedimento, relativamente all'ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi, e di segnalarne tempestivamente l'eventuale inottemperanza alla scadenza del termine prefissato.

Dalla Residenza Municipale, 13/06/2018